



## Sanzioni e obbligo di contabilizzare il riscaldamento

Originariamente l'art. 16 del D. Lgs. 04/07/2014, n. 102 prevedeva una sanzione da 500 a 2500 euro a carico dell'impresa di "fornitura del servizio" che non installasse, entro il 31.12.2016, un contatore individuale all'ingresso della singola unità immobiliare, salvo l'impossibilità tecnica o la non efficienza in termini di costi- rispetto ai risparmi potenziali, entrambe risultanti da relazione di un tecnico abilitato. Negli impianti a cosiddetta diramazione verticale (meno recenti, che sono la stragrande maggioranza) la

sanzione colpiva il condominio ed i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale, che non installassero sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore in corrispondenza di ciascun radiatore dell'unità immobiliare; da 500 a 2500 euro ciascuno, evitabili in presenza di una relazione tecnica attestante che l'installazione non fosse efficiente in termini di costi.

Dopo circa due anni, ed all'avvicinarsi della scadenza del 31.12.2016, con il D. Lgs. 18.7.2016 (in vigore dal 26 luglio)

son cambiati i destinatari delle sanzioni; non più l'impresa di fornitura del servizio ed il condominio e diventano sanzionabili i proprietari dell'unità immobiliare che non installano, entro il 31.12.2016, un sotto-contatore all'ingresso dell'unità immobiliare. Sanzione da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare, salvo presenza di relazione tecnica da cui risulti che l'installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi

energetici potenziali. Anche in questo caso è (unico) sanzionabile il proprietario dell'unità immobiliare che non provveda ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione in corrispondenza di ciascun radiatore interno dell'unità immobiliare (negli impianti a diramazione verticale); da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare, salvo relazione tecnica attestante che l'installazione non è efficiente in termini di costi.

Il proprietario è diventato il destinatario di obblighi di "installazione" e delle conseguenti sanzioni che, in caso di controllo da inizio 2017, gli verranno comminate in caso di mancata installazione dei sotto-contatori.

© BY NC ND ALI CONI DIRITTI RISERVATI

**PIER PAOLO BOSSO**  
**CONFEDILIZIA**

